




## ENTI BILATERALI DELLE COSTRUZIONI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA



Prot. 779

Pistoia lì, 16.03.2016

### **CIRCOLARE TRASFERTA REGIONALE**

Come comunicato con la circolare n. 4/2015 del 9 luglio c.a., è entrato in vigore, dal 2 maggio 2015, il regime della trasferta regionale. In data 20 novembre 2015 le Parti Sociali regionali hanno sottoscritto un regolamento, ratificato dalle Parti provinciali in data 21 dicembre 2015, che detta le modalità operative per la gestione del suddetto istituto della trasferta regionale.

Questi i punti di interesse per le imprese:

- Le imprese, in caso di trasferta in una provincia della Regione Toscana, dovranno mantenere l'iscrizione presso la Cassa edile della provincia ove hanno la sede legale o una unità locale, detta anche Cassa edile di provenienza;
- Le imprese attualmente iscritte presso la Cassa edile ove si svolgono i lavori devono sospendere la posizione presso detta Cassa edile e provvedere all'accentramento presso la Cassa edile della provincia ove hanno la sede a partire dalle denunce di competenza gennaio 2016;
- Le imprese in trasferta hanno diritto di usufruire di tutti i servizi in materia di sicurezza in essere nell'Ente Scuola/CPT della provincia ove si svolgono i lavori;
- Le imprese sono tenute alla corretta compilazione delle denunce MUT indicando i cantieri secondo le seguenti modalità:
  1. I lavori pubblici devono essere tutti specificati a prescindere dal valore dell'opera;
  2. I lavori privati, se oggetto di notifica preliminare, dovranno essere singolarmente indicati in denuncia; se non rientranti nell'obbligo di trasmissione di notifica preliminare, potranno essere indicati all'interno di un "cantiere generico" tenendo presente che dovrà essere utilizzato un cantiere generico per ogni provincia di lavoro e dovrà essere specificato il comune ove è situato il cantiere
- Le prestazioni per gli operai in trasferta sono erogate dalla Cassa edile di provenienza;
- L'RLST di riferimento è quello che svolge la propria attività nel territorio dove ha sede il cantiere;
- Ferma restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico dei lavoratori in trasferta non può essere inferiore al trattamento economico previsto nella circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità temporanea.

Il Direttore  
(Sergio Lensi)